

Proponente: 40.A
Proposta: 2022/463
del 17/03/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 465
del 18/03/2022

**AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
IMMOBILIARE**

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ALIENAZIONE PROPRIETÀ DI AREA CONCESSA IN DIRITTO DI
SUPERFICIE E COMPRESA NEL COMPARTO PEEP "PIEVE
MOLENA SUD" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 28913/71 del 19/11/1999 sono stati approvati gli adempimenti richiesti dalla legge n. 448/98 per consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con riferimento ai fabbricati realizzati sulle aree peep e la rimozione dei vincoli di convenzione che ne regolano la cessione e locazione,
- con successive deliberazioni della Giunta Comunale (n. 6836/70 del 20.03.2000, n. 12601/153 del 06.06.2000, n. 24112/281 de 06.11.2000 e n. 14063/165 del 20.06.2001) sono stati stabiliti i procedimenti da seguire, proroghe nella presentazione delle domande, ulteriori modalità di pagamento, gli schemi - tipo dei contratti da utilizzare per la cessione delle aree, ecc.,
- inoltre:
 - con delibera di G.M. n. 7498/105 del 4.5.2012, il Comune di R.E. ha ritenuto opportuno confermare (alla luce delle novità introdotte dalla legge 12.07.2011, n. 106, art. 5, comma 3-*bis* in merito alla rimozione dei vincoli di prezzo per vendita e locazione degli alloggi peep) la scelta che fu fatta fin dal 1999 (con la delibera di C.C. del 19.11.1999, n. 28913/71) di offrire ai proprietari superficiali degli alloggi PEEP una procedura di "riscatto" del proprio alloggio che desse, contestualmente alla trasformazione del proprio diritto di superficie in diritto di piena ed illimitata proprietà, anche la eliminazione di tutti i vincoli relativi alla commerciabilità dell'alloggio e derivanti dalla originaria convenzione PEEP (ivi compresi quelli relativo al prezzo "imposto" per la vendita/locazione), il tutto dietro pagamento di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. 448/98,
 - con delibera di G.M. n. 189 del 21.10.2021 è stato approvato un nuovo criterio di calcolo dei corrispettivi dovuti al Comune per il "riscatto" degli alloggi PEEP in diritto di superficie (ai sensi della Legge n. 448/98, art. 31, comma 48, come modificato l'art. 22 *bis* della legge n.108 del 29.07.2021).

Considerato che:

- il Comune di Reggio Emilia, con atto del notaio Stefano Camozzi in data 18.10.1984, rep. n. 1641/362, ha concesso a titolo oneroso a "Italtoposte- Edilizia di Interesse Pubblico S.p.a." con sede a Roma (Società che agiva in nome e per conto del Ministero P.T. Amministrazione P.T.) il diritto di superficie per la realizzazione di mc. 8.850 di alloggi di tipo economico e popolare a tipologia verticale sul terreno di proprietà comunale censito al C. T. di R.E. al foglio 121, mappale 106, stipulando contestuale convenzione PEEP ai sensi dell'art. 35 della L. 865/71;
- tali alloggi sono stati effettivamente costruiti con concessione edilizia del 18.10.1984, n. 24472/83 di P.G., successiva variante del 04.08.1986, n. 22581/86 di P.G. ed abitabilità rilasciata in data 24.06.1987, n. 11211/87 di P.G.;
- con atto del notaio Raffaella Ferretti in data 9.12.1999, rep. n. 16436/2540, i coniugi signori Ferradino Salvatore e Bovenzi Rosa hanno acquistato (in comunione legale tra loro) la proprietà superficaria sulle unità immobiliari poste a R.E. in V. Folloni, 9 e così censite al C.F. di Reggio Emilia:
 - alloggio - foglio 121, mappale 106, sub 6, cat. A/3, classe 4, cons. 5,5 vani, sup. cat. 76 mq, rendita € 355,06
 - autorimessa – foglio 121, mappale 106, sub 41, cat. C/6, classe 4, cons. 15 mq, sup. cat. 15 mq, rendita € 44,93,oltre che sulle parti comuni del fabbricato condominiale, per quota pari a 32,282 millesimi;
- i signori Ferradino Salvatore e Bovenzi Rosa hanno presentato al Comune di R.E. (con atto P.G. n. 19308 del 24.1.2022) la domanda di trasformazione della proprietà superficaria in diritto di piena proprietà con riferimento alle suddette unità immobiliari,
- il Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio ha determinato in data 3.2.2022 il corrispettivo della trasformazione in complessivi € 5.000,00, secondo il criterio di calcolo approvato dall'amministrazione comunale con la delibera di G.M. n. 189 del 21.10.2021 (vedasi apposita stima, allegato A del presente atto).

Considerato inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 – 2023, la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) ed i relativi allegati, tra i quali anche il "Piano delle alienazioni e

valorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023" (il cui schema era stato approvato con delibera di G.C. n. 37 del 6.3.2021),

- il suddetto Piano prevede al punto 20 la voce " Vendita proprietà aree PEEP (ed in "analogia PEEP")",
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli EE.LL.,
- con delibera di G.M. n. 24 del 22.2.2022 è stato approvato lo schema del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024", Piano che (al punto 22) prevede la voce " Vendita proprietà aree PEEP (ed in "analogia PEEP")",
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati,
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000) e che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario dell'atto.

Visti:

- il "Testo unico degli Enti Locali" D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107 e 178-181;
- l'art. 59 dello statuto comunale;
- l'art. 24 del vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l'art. 14 del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune,
- l'art. 65, c. 13, lett. a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti-parte 2°,
- il provvedimento del Sindaco di attribuzione di incarico dirigenziale *ad interim* P.G. n. 174342 del 29.10.2020,
- il provvedimento del Sindaco di individuazione dei sostituti dei dirigenti, P.G. n. 108045 del 1.7.2020,

DETERMINA

1. di alienare, per le ragioni esposte in premessa, ai signori:
 - Ferradino Salvatore, nato a Napoli 6.4.1956, C.F. FRRSVT56D06F839S e
 - Bovenzi Rosa, nata a Calvi Risorta (CE) il 17.10.1957, C.F. BVNRSO57R57B445F, la quota pari a 32,282 millesimi di nuda proprietà dell'area situata in Comune di Reggio Emilia e distinta nel catasto terreni al foglio 121, mappale 106,
2. di disporre che, rispetto alle unità immobiliari poste a R.E. in V. Folloni, 9 ed individuate al C.F. di R.E. al foglio 121, mappale 106, subb 6 e 41, con l'alienazione oggetto del presente atto si realizza quanto segue:
 - l'estinzione della proprietà superficaria, per la riunione in capo ai signori Ferradino Salvatore e Bovenzi Rosa della proprietà superficaria e della nuda proprietà,
 - il venir meno dei vincoli derivanti dalla convenzione PEEP citata in premessa, fermi restando invece i vincoli previsti nel sopracitato atto di compravendita (nello specifico, l'art. 14, che richiama l'art. 1, c. 20 della Legge n. 560/93),
3. di stabilire che:
 - con stima (allegato A del presente atto) il corrispettivo dell'alienazione è stato quantificato in complessivi € 5.000,00 (oltre all'imposta di bollo di € 2,00) e che gli acquirenti hanno scelto di pagarlo in un'unica soluzione al momento del rogito,
 - in sede di stipula del contratto, al Notaio è data facoltà di inserire nell'atto, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione degli immobili, alla rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione catastale degli stessi, nonché nell'individuazione e denominazione della controparte, alla precisazione di superfici, prezzi e valori ad ogni effetto, anche fiscale, ad includere clausole d'uso,
 - le spese contrattuali e notarili graveranno interamente sugli acquirenti,
4. di dare atto che sono applicabili alle vendite degli immobili comunali previamente inseriti nel "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari" dell'Ente alcune norme speciali finalizzate ad

agevolare la dismissione degli immobili pubblici; in particolare si tratta del D.L. 112/08 (conv. in L. 133/08), art. 58, c. 9, che richiama i commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 351/01 (conv. in L. 410/01). In sostanza è previsto:

- l'esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica- edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale ex art. 19, c. 14, 15 del D.L.78/2010,
- **l'esonero** dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché **dall'obbligo di allegazione del C.D.U.**,

5. di accertare la somma di € 5.002,00 (comprensiva di imposta di bollo di € 2,00) con riferimento al titolo 4, codice del piano dei conti integrato 4.04.01.10.001 del Bilancio 2021-2023 (annualità 2022), al capitolo che nel P.E.G. 2022 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 9532 del P.E.G. 2021 denominato " Trasformazione diritti superficie aree peep", codice prodotto PD_3818, centro di costo 0120, dando atto che (ad avvenuto incasso del corrispettivo) verrà emessa la relativa reversale d'incasso.

il dirigente del Servizio amministrativo lavori pubblici
e gestione del patrimonio
dott. Alberto Prampolini